

502

Avv. Michele Mirante - Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com scaramellastefania@libero.it

Copia

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA**

01/11/2019

78018

RICORSO

della signora **Mafalda PETROSINO**, nata ad Avellino (AV) il 30 agosto 1988 C.F.: PRTMLD88M70A509G e residente a Roma alla Via La Contea 62g rappresentata e difesa ai fini del presente ricorso dagli Avv.ti Michele Mirante (C.F.; MRNMHL76S12L182 michelemirante@ordineavvocatiroma.org telefax 06.45.44.05.27) e Stefania Scaramella (C.F. SCR SFN 53E44 H501U stefaniascaramella@ordineavvocatiroma.org telefax 06.45.44.05.27), ed elettivamente domiciliata, in virtù di procura allegata al presente atto, in Roma 00195 alla Piazza dei Martiri di Belfiore, 4, presso lo studio dei suddetti avvocati procuratori;

- Ricorrente -

contro

ROMA CAPITALE, già Comune di Roma, C.F. 02438750586, nella persona del sindaco o rapp.te pro tempore, con sede in Roma (RM) alla Piazza del Campidoglio, n. 1, indirizzo P.E.C.: protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it e domiciliata presso l'avvocatura Capitolina protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it;

- resistente -

e nei confronti di

della signora **Alessia BARILOTTI**, nata a Roma il 31 maggio 1979 C.F.: BRLLSS79E71H501U ed ivi residente alla Via Principe Eugenio, 106, (posizione graduatoria finale 1970);

- Controinteressato -

della signora **Elena ALBERTAZZI**, nata a Roma l'11 ottobre 1980, C.F.: LBRLNE80R51H501W e residente a Roma alla Via Cardinal San Felice, 5 (posizione graduatoria finale 1699);

- Controinteressato -

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,

- a) Della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1) adottata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, avente ad oggetto la “*procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all’esame delle istanze prodotte da alcuni candidati e approvazione della graduatoria finale”*”
- b) Dell’allegato A annesso alla suddetta determina (doc. 2), denominato *graduatoria finale* e dell’allegato B, annesso alla suddetta determina (doc. 3) denominato *elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato,*
nella parte in cui la ricorrente viene collocata nella posizione 2573 con punti 10,00000 anziché nella posizione 1330 con punti 13,00000 e, specificatamente, nella misura in cui l’odierna ricorrente, in violazione dell’art. 3 del Bando (doc. 4) relativo alla “*Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 03 agosto 2018 (doc. 5), non si è vista attribuire nella graduatoria finale allegato A (doc. 2) e nell’allegato B (doc. 3) il punteggio di tre punti in base ai titoli professionali e di servizio, relativo all’ “*inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: 3 punti*”.
- c) di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi;

* * *

- La ricorrente, sig.ra **Mafalda Petrosino**, come in epigrafe generalizzata, è dipendente di Roma Capitale in qualità di educatrice supplente e, al momento

della presentazione della domanda, era inserita in una graduatoria, già utilizzata da Roma Capitale, per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore supplente di asilo nido,

- si deposita in tal senso proprio la graduatoria (doc. 6) delle supplenze di asili nido di Roma Capitale Municipio XIII prot. 98473 del 27 ottobre 2017 da cui si evince che la ricorrente era inserita, prima della pubblicazione del bando, avvenuta in data 3 agosto 2018, in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale fin dall'anno antecedente, nella posizione 180.
- l'odierna ricorrente, partecipava alla procedura selettiva pubblica suddetta presentando, nel termine di legge, la relativa domanda di cui al protocollo GB-2018-74148 in data 3 settembre 2018 (doc. 7) finalizzata al conseguimento di un contratto di lavoro in qualità di educatrice di asilo nido a tempo indeterminato , con cui dichiarava, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, di essere inserita nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di asilo nido, come da provvedimento n° GB 2017- 48164 del 26 giugno 2017;
- Successivamente, sulla base della sola valutazione dei titoli di cultura e di servizio, (e non quindi sulla prova d'esame scritta), veniva adottata dalla Commissione Esaminatrice una graduatoria provvisoria nel 2018, in base alla quale alla ricorrente, in posizione 1496, veniva attribuito un punteggio complessivo di 4 punti (doc. 8);
- Il suddetto punteggio era derivante dalla somma dei titoli professionali e di servizio in base all'art. 3 del bando, in base al quale alla ricorrente venivano assegnati **3 punti**, come previsto dall'art. 3 del bando, per essere inserita in una graduatoria già utilizzata (e quindi già esistente) da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido ed **un punto** per aver sostenuto un corso di specializzazione;
- Successivamente la ricorrente sosteneva la prova d'esame scritta, in base all'art. 4 del bando, ed otteneva il punteggio di **10 punti** (doc. 9).
- tale punteggio della prova d'esame scritta di 10 punti, essendo superiore a 7, in conformità dell'art. 5 comma 4 del bando ed in base all'allegato B (doc. 3) della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1), determinava, e tuttora determina, l'accesso e quindi l'idoneità della ricorrente ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e quindi l'accesso

- della ricorrente alla stabilizzazione del rapporto di lavoro (di cui nel prosieguo se ne parlerà in relazione al *periculum in mora* ai fini della tutela cautelare).
- Il punteggio della ricorrente, pertanto, comprensivo dei titoli professionali e di servizio pari a 3 punti e del punteggio per la prova scritta pari a 10 sarebbe dovuto essere complessivamente pari alla somma di **13,00000**;
 - All'esito dei lavori della Commissione Esaminatrice, con provvedimento 2247 del 18/12/2020 prot.GB/112380/2020, veniva adottata la graduatoria di merito pubblicata all'Albo Pretorio Capitolino in data 18/12/2020 e notiziata nella G.U. IV serie speciale – Concorsi ed Esami – del 5/1/2021 (doc. 10).
 - In base alla suddetta graduatoria la ricorrente veniva collocata in posizione 2459 e le venivano assegnati in totale 10 punti, anziché 13, e quindi le venivano assegnati solo i punti della prova scritta di esame ex art. 4 del bando.
 - La ricorrente, pertanto, presentava, come previsto dal bando ex art. 3 ultima parte, a mezzo pec in data 22 dicembre 2020 (doc. 11), un'istanza di riesame del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, chiedendo che le fosse attribuito anche il punteggio di 4 punti, come previsto dall'art. 3 del bando, di cui 3 punti per l'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale e così rivendicando un punteggio complessivo pari a 14 punti (10+3+1), (anche se ivi si rivendica solo il punteggio dei 3 punti e quindi un punteggio complessivo di 13 punti, tralasciando l'ulteriore punto per il corso di specializzazione).
 - Con Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/17/2021 del 12 gennaio 2021 e numero protocollo GB/2948/2021 di pari data, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nella persona del Direttore dott.ssa Lucia Roncaccia, stante l'elevato numero di istanze di riesame, presentate da n° 1800 candidati su un totale di n° 4494 candidati, sospendeva l'efficacia della suddetta graduatoria e quindi della Determinazione Dirigenziale n° 2247 del 18/12/2020, non oltre il 30 aprile 2021 (doc. 12);
 - Successivamente con Determinazione Dirigenziale, numero repertorio GB/656/2021 del 28 aprile 2021 numero protocollo GB/30419/2021, di pari data, la sospensione della graduatoria suddetta veniva prorogata fino al 30 giugno 2021 (doc. 13);
 - All'esito del riesame di tutte le istanze da parte della Commissione Esaminatrice, con la Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1), oggetto di impugnazione del presente giudizio, veniva approvata la graduatoria

finale, come da allegato A (doc. 2), nonché la graduatoria degli idonei alla stabilizzazione, come da Allegato B (doc. 3), che anch'esse si impugnano, con cui l'odierna ricorrente Mafalda Petrosino, in violazione dell'art. 3 del Bando (doc. 3), continuava a vedersi definitivamente assegnare un punteggio totale pari a 10,00000 punti anziché, come dovuto, pari a 13,00000;

- La Commissione Esaminatrice, a seguito dell'istanza di revisione prodotta dalla ricorrente, ingiustificatamente ed in violazione di legge, continuava a non attribuirle il punteggio di tre punti dovuti all'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido, in spregio all'art. 3 del bando;

- si evidenzia, infine, che la ricorrente ora non ha potuto chiedere ulteriore riesame della mancata attribuzione dei tre punti poiché, come da avviso di Roma Capitale dell'8 luglio 2021 (doc. 14), "il bando di concorso avverso la valutazione conseguita dai candidati contempla un'unica sessione di riesame, non sarà possibile presentare e prendere in considerazione ulteriori istanze di riesame, ferma restando la possibilità di ricorrere alla competente autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.

Per tutto quanto sopra, la graduatoria finale del 5 luglio 2021, con gli annessi allegati A e B, si ritiene illegittima e lesiva dei diritti e degli interessi della signora Mafalda Petrosino, odierna ricorrente, e pertanto deve essere annullata nella parte e nella misura in cui non le attribuisce i suddetti tre punti e/o per i seguenti motivi di

DIRITTO

- a) **Violazione, falsa e/o erronea applicazione dell'art. 3 del bando nella misura in cui non vengono attribuiti alla ricorrente i 3 punti per l'inserimento nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del bando commi 2, 3 e 4 ed ultimo comma. Violazione dell'art. 97 della Cost. e della L. 241 del 1990 dell'art. 3 e dell'art. 6 lett. b..**
- Violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 43, 46 e 47, 71, commi 2 e 3 e 75 del D.P.R. n. 445/2000.**

Eccesso di potere. Erroneità e difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti giuridici e fattuali. Manifesta illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia.

Come già rappresentato nella parte narrativa del presente ricorso l'odierna ricorrente, nella qualità di educatrice supplente di Asilo Nido di Roma Capitale, risulta inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale fin da ottobre 2017 (doc. 6) e quindi fin da data antecedente alla pubblicazione del bando del 3 agosto 2018.

Lascia, pertanto, sgomenti la valutazione della Commissione Esaminatrice che, in aperta violazione dell'art. 3 del bando, non ha attribuito, nella graduatoria finale del 5 luglio 2021 ed in quella precedente del 18 dicembre 2020, il punteggio di tre punti dovuti all'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, essendo la ricorrente, lo si ripete, fin dal 2017, posizionata in apposita graduatoria utilizzata da Roma Capitale nella posizione 180 (doc. 6).

Si ritiene, pertanto, che la Commissione Esaminatrice abbia, in difetto e/o in errore di istruttoria, considerato la ricorrente come non inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, in spregio all'art. 3 del bando, in modo illogico, irragionevole ed in violazione di legge.

La ricorrente, inoltre, indicava già nella domanda di partecipazione di essere inserita nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale come da provvedimento n° GB-2017-48164 del 26 giugno 2017, e non si vede come la Commissione abbia ritenuto, se non in difetto e/o errore di istruttoria ed in violazione di legge, che non vi fosse inserita non attribuendole, nella graduatoria definitiva, i relativi 3 punti.

A ciò si precisa che la dichiarazione della ricorrente, di essere inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il personale di educatore di asilo nido supplente, è stata rilasciata, in conformità dell'art. 3 comma 2 del bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 e quindi con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, potendosi certificare e/o dichiarare, in base all'art. 46 comma 1 lett. i, e/o, in via residuale, in base all'art. 47 comma 3, "*i) l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni*", tra cui l'inserimento, come richiesto dall'art. 3 del bando, nella graduatoria, già

utilizzata da Roma Capitale, constando in un elenco detenuto dall'amministrazione resistente.

Ne consegue che, pertanto, la Commissione Esaminatrice e, per essa, l'amministrazione resistente abbia violato, nella fase di valutazione dei titoli, *rectius* nella fase endo-procedimentale di accertamento d'ufficio delle dichiarazioni presentate dalla ricorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 suddetti, l'art. 43 comma 1 del D.P.R. n° 445 del 2000 nella misura in cui: "*non ha acquisito d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni*" nel caso di specie, la graduatoria già utilizzata da Roma Capitale in cui era inserita la ricorrente, o, in alternativa, "*non ha accettato d'ufficio la dichiarazione sostitutiva prodotta*" dalla ricorrente interessata unitamente alla domanda.

A ciò si aggiunge che la Commissione Esaminatrice e, per essa, l'amministrazione resistente in fase di controllo dei titoli, come dichiarati e certificati dalla ricorrente, tra cui quello dell'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, come espressamente certificato nella domanda, abbia violato, altresì, l'art. 71 commi 2, 3 del D.P.R. 445 del 2000, articolo richiamato dall'art. 3 comma 4 del bando, nella misura in cui, rispettivamente,

- In violazione del comma 2, la Commissione Esaminatrice non risulta aver consultato, in difetto di istruttoria, "*direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero*" non abbia richiesto "*alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi*". Poiché qualora li avesse consultati e richiesto tutte le graduatorie già utilizzate da Roma Capitale, avrebbe dovuto necessariamente reperire la graduatoria già utilizzata da Roma Capitale in cui era inserita la ricorrente in atti (doc. 6).
- In Violazione del comma 3, poiché, anche nella denegata ipotesi questa dichiarazione della ricorrente avesse presentato delle irregolarità, come ad esempio un' errata indicazione numerica dei riferimenti della determina dirigenziale di approvazione della graduatoria, la Commissione Esaminatrice, in spregio al comma 3, e quindi in difetto di istruttoria, non avrebbe dato notizia alla ricorrente di tale irregolarità non permettendole di regolarizzare o completare e quindi di sanare l'irregolarità medesima.

A ciò si aggiunge che la Commissione Esaminatrice, da intendersi come responsabile del procedimento *de quo*, in violazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) della L. 241 del 1990, in base al quale il responsabile del procedimento "*accerta*

di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali", non ha, in difetto o in errore dell'istruttoria, ed in violazione del suddetto art. 6:

- Accertato l'esistenza di una graduatoria in cui era già inserita la ricorrente,
- Non ha ordinato agli uffici competenti dell'amministrazione capitolina l'esibizione e la produzione di tutte le graduatorie già utilizzate esistenti;
- Non ha chiesto alla ricorrente, nella ipotesi in cui avesse indicato una numerazione errata, incompleta o irregolare, della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria, di poterla rettificare e/o regolarizzare e/o completare.

Sul punto si precisa, inoltre, che la Commissione Esaminatrice in fase endo-procedimentale non ha mai eccepito, come, nel caso, avrebbe dovuto, l'irregolarità dei riferimenti numerici della graduatoria indicata dalla ricorrente.

In altri termini, qualora vi fosse stata un'irregolarità nei riferimenti della graduatoria, come dichiarata dalla ricorrente nella domanda, provvedimento n° GB-2017-48164 del 20/06/2017, la Commissione avrebbe dovuto notificare la ricorrente, in conformità all'art. l'art. 71 commi 2 e 3 del D.P.R. 445 del 2000 e art. 6 comma 1 lett. b) della L. 241 del 1990, in modo da permetterle contestualmente all'istanza di riesame di eventualmente rettificare e/o correggere i suddetti riferimenti.

Mentre la Commissione, in spregio ed in violazione delle anzidette norme, non ha mai notificato la ricorrente che, nell'ipotesi denegata si ravvisi di irregolarità, non ha potuto né rettificare né completare né eventualmente correggere la dichiarazione di inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale. Ed, infine, la Commissione Esaminatrice non ha neppure motivato, in spregio all'art. 3 della L. 241 del 1990, la mancata attribuzione dei tre punti nella graduatoria finale del 5 luglio 2021, nonostante, in base alle risultanze dell'istruttoria, nella graduatoria provvisoria del 2018 (doc. 8) i tre punti erano stati, invece, prima assegnati alla ricorrente.

Da ultimo si precisa che, nell'ipotesi in cui la Commissione Esaminatrice avesse ritenuto, per errore o in difetto di istruttoria, non veritiera la dichiarazione della ricorrente, in ordine all'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma

Capitale, e conseguentemente avesse ritenuto che la medesima fosse decaduta dal beneficio contenuto nella dichiarazione, quali i tre punti *de quibus*, si ritiene che a tale conclusione la Commissione sarebbe pervenuta in spregio agli artt. 71 e 75 comma 1 del D.P.R. 445 del 2000, come richiamati dall'art. 3 comma 4 del bando, poiché corrisponde, invece, al vero il fatto che la ricorrente era inserita, al momento della pubblicazione del bando, in una graduatoria già utilizzata dalla convenuta Roma Capitale (doc. 6) e, non si vede come, di fronte ad una dichiarazione della ricorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, e di fronte ad una prova documentale (doc. 6) la resistente, nel presente giudizio, possa provare il contrario.

Si appalesa, concludendo, oltre ad una violazione di legge di tutte le norme su richiamate altresì un eccesso di potere, un difetto e/o errore di istruttoria e/o un errore dei presupposti giuridici e fattuali da parte della Commissione Esaminatrice e per essa dell'amministrazione resistente. Oltre che si appalesa una manifesta illogicità, contraddittorietà irragionevolezza ed ingiustizia dell'agire amministrativo avverso.

* * *

Tutto quanto in tale ricorso esposto, argomentato e dedotto, ed ogni contraria argomentazione contestata e disattesa, la ricorrente, signora **Mafalda Petrosino**, *ut supra*, difesa e rappresentata fa

* * *

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via subordinata, considerata la mancata conoscenza della motivazione in base alla quale la Commissione Esaminatrice ha negato l'attribuzione dei 3 punti alla ricorrente, piaccia al TAR adito disporre l'acquisizione dei verbali che hanno determinato la sottrazione o mancata attribuzione dei tre punti alla ricorrente nella graduatoria finale.

ISTANZA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Posto che il presente ricorso, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad un numero di controinteressati già superiore ad uno, occorrendo, si chiede disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria nelle posizioni da 1330 a 2572 compresi.

A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei concorrenti, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti

impugnati, sul sito istituzionale della resistente Roma Capitale secondo le modalità che l'Ecc.mo Tar adito vorrà prescrivere ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a..

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il fumus boni iuris è in re ipsa.

Infatti l'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, a cui consegue l'attribuzione dei 3 punti, illegittimamente omessi dalla Commissione nella graduatoria finale, è stato certificato e dichiarato dalla ricorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000.

L'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale è in ogni caso dimostrato per *tabulas* (doc. 6).

Si ritiene, pertanto, fondato il diritto della ricorrente ad avere tre punti in più e, conseguentemente a vedersi scalare la graduatoria dalla posizione ora assegnata 2573 a quella di 1330 con indubbi vantaggi, come dappresso vedremo.

Quanto al requisito del *periculum in mora* si rappresenta che l'odierna ricorrente, nelle more del presente giudizio, rimarrebbe nella posizione 2573 anziché in quella rivendicata pari a 1330 e sarebbe pregiudicata

- sia nella scelta dei contratti a termine assegnandi dall'amministrazione resistente a settembre 2021, avvenendo la scelta dei contratti a termine, in relazione alla loro durata ed ubicazione dell'Asilo Nido, proprio in base alla graduatoria con la conseguenza che chi ha una posizione anteriore ha maggiore scelta sulla durata contrattuale e sulla sede di lavoro, rispetto a chi ha una posizione subalterna, e, soprattutto,
- sia nella possibilità di ottenere, in via immediata, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la convenuta amministrazione capitolina, con la conseguente incidenza negativa e definitiva sulla posizione professionale, sull'anzianità di servizio e con anche la conseguente perdita di tutte le retribuzioni *medio tempore* maturande.

Si evidenzia, infatti, che la procedura selettiva de qua è finalizzata sia alla formazione di una graduatoria per la stipula dei contratti a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e, soprattutto per assunzioni a tempo indeterminato e quindi per la stabilizzazione del rapporto di lavoro.

La ricorrente, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del bando avendo conseguito nella prova scritta di esame un punteggio pari a 10, e quindi superiore a 7, è **risultata**

idonea, essendo altresì inserita nell'Allegato B (doc. 3) **ai fini dell'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.**

Tale processo di assunzione a tempo indeterminato e quindi di stabilizzazione avverrà, come precisato dall'art. 5 comma 4 del bando, in base alla graduatoria di cui all'Allegato A. E ne consegue che è evidente il *periculum in mora* poiché la ricorrente, nelle more del presente giudizio, oltre a non poter scegliere in via prioritaria, rispetto alle altre, quale contratto a termine stipulare, si vedrebbe sfumare la possibilità di una pronta stabilizzazione lavorativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, agognata ormai da molti anni, poiché nelle more del giudizio rimarrebbe ferma nella posizione n° 2573 della graduatoria, anziché, risalire fin da subito, grazie al rimedio cautelare, nella posizione 1330 con notevole probabilità di essere stabilizzata entro l'anno corrente anziché attendere la stabilizzazione *sine die*.

* * *

Alla luce di quanto fin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe generalizzata, difesa e rappresentata rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo TAR adito, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattese,

In via cautelare:

attesa la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la mancata immediata, assunzione a tempo indeterminato, voglia:

disporre **la sospensione dell'efficacia esecutiva**

Della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 (doc. 1) quale graduatoria finale, come meglio in epigrafe indicata, degli allegati A e B annessi alla suddetta determina (docc. 2 e 3), come meglio in epigrafe indicati e di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi, **nella parte in cui la ricorrente viene, nella graduatoria finale, collocata nella posizione 2573 con punti 10,00000 anziché, come dovuto, nella posizione 1330 con punti 13,00000** e, il tutto con ogni conseguente ordine di rettifica a carico della amministrazione resistente del punteggio e della posizione della ricorrente e con ogni conseguente statuizione necessaria anche ai fini della successiva assunzione.

Nel merito:

annullare in via definitiva i provvedimenti tutti impugnati di cui sopra, da intendersi ivi integralmente trascritti e riportati **nella parte in cui la ricorrente viene, nella graduatoria finale, collocata nella posizione 2573 con punti 10,00000 anziché, come dovuto, nella posizione 1330 con punti 13,00000** e di tutti gli eventuali atti agli stessi preordinati consequenziali ovvero connessi, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.

Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.

Ai fini ed agli effetti degli artt. 133 co. 3 c.p.c. i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere tutti gli avvisi relativi al presente procedimento alle pec come in epigrafe indicate.

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di diritto del lavoro di valore indeterminabile ma che è esente come da dichiarazione sostitutiva di certificazione sul reddito che si allega (doc. 17).

Si deposita in copia conforme all'originale la seguente documentazione:

- 1) Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021;
- 2) Allegato A, graduatoria finale;
- 3) Allegato B, elenco idonei;
- 4) Bando relativo alla Procedura selettiva pubblica *de qua*;
- 5) Estratto Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 3 agosto 2018;
- 6) Graduatoria già utilizzata da Roma Capitale Municipio XIII prot. 98473 del 27 ottobre 2017;
- 7) Domanda di partecipazione della ricorrente alla procedura selettiva pubblica di cui al protocollo 2018-63437 in data 7 agosto 2018;
- 8) Estratto Graduatoria Provvisoria del 2018;
- 9) Estratto esito prova scritta educatori asilo nido;
- 10) Graduatoria di merito adottata con provvedimento 2247 del 18/12/2020 prot.GB/112380/2020;
- 11) Istanza di riesame della ricorrente del 22 dicembre 2020 con ricevute pec e protocollo di ricezione da parte di Roma Capitale;
- 12) Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/17/2021 del 12 gennaio 2021 e numero protocollo GB/2948/2021 del 12 gennaio 2021;

13) Determinazione Dirigenziale, numero repertorio GB/656/2021 del 28 aprile

2021 numero protocollo GB/30419/2021 del 28 aprile 2021;

14) Avviso di Roma Capitale dell'8 luglio 2021;

15) Dichiarazione sostitutiva di certificazione sul reddito;

Roma, 30 luglio 2021

Avv. Michele Mirante



Avv. Stefania Scaramella



Firmato digitalmente da: SCARAMELLA STEFANIA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 31/07/2021 10:43:08

IO SOTTOSCRITTO AVV. STEFANIA SCARAMELLA

ATTESTO

espresso effetto di legge il mese di luglio
è conforme all'originale informatico
firmato digitalmente dal quale è stato estratto

Roma 30/07/2021

Avv. Stefania Scaramella

PROCURA SPECIALE

Io sottoscrittA PETROSINO MAFALDA

C.F. PTRMLD88M70A509G nat a AVELLINO

il 30/8/2021 conferisco procura agli avvocati Stefania Scaramella e Michele Mirante ,unitamente e/o disgiuntamente, perché, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi espressamente incluse quelle di proporre motivi aggiunti, istanze e/o appello cautelare, mi rappresentino e difendano innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in Roma per l'impugnazione della determinazione dirigenziale n. repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021 protocollo n.GB /55883/2021 della Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane P.O. Reperimento risorse umane Servizio Reperimento Risorse Umane-Ufficio Concorsi avente ad oggetto la procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Presa d'atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all'esame delle istanze prodotte , nonché degli altri atti e provvedimenti indicati nell'epigrafe del ricorso.

Eleggo domicilio presso lo studio dei suddetti avvocati in Roma, Piazza Martiri di Belfiore 4 . ratificando fin d'ora l'operato dei suddetti difensori ed autorizzandoli al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del RegolamentoUE n.2016/679GDPR,avendo ricevuto l'informativa prevista.

Roma 27 giugno 2021

.....Mafalda Petrosino.....

Per autentica

Avv. Stefania Scaramella

Stefania Scaramella
Michele Mirante

Relata di notifica

Io sottoscritto Avv. Michele Mirante, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/1994 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 381/2014 not., assunta dall'adunanza del 22 maggio 2014, ho notificato per conto della signora **Mafalda PETROSINO**, C.F.: PRTMLD88M70A509G, ricorso al TAR Lazio a:



1) previa iscrizione al n.31 del mio registro cronologico, **ROMA CAPITALE**, già Comune di Roma, C.F. 02438750586, nella persona del sindaco o rapp.te pro tempore, con sede in Roma 00186 (RM) alla Piazza del Campidoglio, n. 1, mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n. 78518078333-3, in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Roma 12.

(Avv. Michele Mirante)




2) previa iscrizione al n.32 del mio registro cronologico, **Alessia BARILOTTI**,
BRLSS79E71H501U e residente a Roma 00185 alla Via Principe Eugenio, 106,
mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n.
78518078938-2 in data corrispondente a quella del timbro postale,
dall'Ufficio Postale di Roma 12.

(Avv. Michele Mirante)



3) previa iscrizione al n.33 del mio registro cronologico, **Elena ALBERTAZZI**, C.F.:
LBRLNE80R51H501W e residente a Roma 00167 alla Via Cardinal San Felice, 5,
mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata A/R n.
78518078937-1, in data corrispondente a quella del timbro postale,
dall'Ufficio Postale di Roma 12.

(Avv. Michele Mirante)



INVIO RACCOMANDATO:
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/1982
 (ATTO GIUDIZIARIO, VERBALE DI VIOLAZIONE
 DEL CODICE DELLA STRADA, ETC.)

MITTENTE
 AUV - NUCHELE MILANTE
 P.ZA MARTINI DI BELFIORE, 4
 00195 ROMA

Numero cronologico _____
 Ufficiale giudiziario _____
 Notificante _____
 Firma _____
 Sigla dell'ufficio _____

Posta raccomandata

Poste italiane

02.08.2021 14.00
 Euro 010.65



ID0785180789393 00186
 00195 ROMA PRATI CR
 1-PTD043639

MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICA	
<input type="checkbox"/> Destinatario irreperibile	<input type="checkbox"/> Invio rifiutato
<input type="checkbox"/> Deceduto	<input type="checkbox"/> Indirizzo inesatto
<input type="checkbox"/> Sconosciuto	<input type="checkbox"/> Inesistente
<input type="checkbox"/> Trasferito	<input type="checkbox"/> Insufficiente
Data _____	Firma _____
PIEGO NON NOTIFICATO E C.A.D. INVIATA	
IL _____	IL _____
PIEGO NON RITIRATO ENTRO IL TERMINE DI SEI MESI E RESTITUITO AL MITTENTE	
IL _____	IL _____

AVVERTENZE - NON CONSEGNARE a persona manifestamente affetta da malattia mentale o a persona di età inferiore a 14 anni.
CONSEGNARE possibilmente al destinatario. Se è assente il destinatario, persona addetta alla casa, o (1) persona di famiglia convivente anche temporaneamente, (2) a MANCANZA di queste persone, al portiere dello stabile o a persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario

ROMA CAPITALE
 Segretariato Generale
 - 02.08.2021
 UFFICIO CENTRALE
 CORRISPONDENZA

APPLICARE SULLA BUSTA AG



78518078939-3

ROMA CAPITALE
 P.ZA DEL CAMPI DOGLIO, 4
 00186 ROMA